



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del 21/12/2022

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** si è riunito in seduta ORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Assente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Assente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Assente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 13

ASSENTI N. 4

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA CONTE MARIA.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO CHE

- o ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- o Il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016";

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- o per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)";
- o devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
 - 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 2 del decreto legislativo sopra richiamato;

2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P.);
4. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 Mln di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4.

DATO ATTO CHE:

- o Vista la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 settembre 2017;
- o Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18/12/2018;
- o Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 17/12/2019;
- o Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/12/2020;
- o Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/12/2021
- o sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico risulta necessario:
 - a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2021 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
 - b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
 - c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSPP;

CONSIDERATO CHE:

Alla data del 31 dicembre 2021, il Comune di Induno Olona deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Percentuale partecipazione	Tipologia di partecipazione
Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.	53%	diretta
Alfa S.r.l.	0,86077%	diretta
ACSM-AGASM S.p.A.	0,0008%	diretta
Le Reti S.p.A.	0,0008%	Indiretta (*)
Pre-Alpi Servizi Srl	0,003062%	Indiretta (**)

(*) Società indiretta per il tramite della Società ACSM-AGAM S.p.A.

(**) Società indiretta per il tramite di Alfa Srl

Alla luce delle società partecipate, di cui sopra, devono considerarsi escluse ai fini della presente Razionalizzazione, in ossequio alla normativa di legge, le seguenti società:

- ACSM-AGASM S.p.A., in quanto società quotata esclusa per ai sensi dell'art.1, co. 5 TUSPP;
- Le Reti S.p.A., in quanto società indiretta di società quotata nella quale l'Ente Comune Socio non possiede partecipazione di controllo (art. 2 co. 1, lett g) TUSPP);
- Prealpi Servizi Srl, in quanto società indiretta per la quale il Comune non dispone di controllo.

Tenuto conto che, il Comune di Induno Olona, ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica, ritiene opportuno per le specifiche partecipazioni, procedere come segue:

1. Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.

Procedura di alienazione quote:

La Società risulta attualmente inattiva ed impossibilitata al compimento di atti di gestione e, quindi, a raggiungere l'oggetto sociale. Il Comune di Induno Olona aveva già deliberato in data 31/12/2012 di dismettere la partecipazione; tale scelta era stata già indicata anche nei precedenti Piani di Razionalizzazione. La complessità dell'operazione – ampiamente documentabile – ha indotto il Comune di Induno Olona ad adottare e a tentare soluzioni di negoziazione diretta al fine di poter addivenire a composizioni complessive di maggior vantaggio per il Comune stesso, considerato che il valore delle quote possedute in tale Società è pressoché nullo e considerato che anche altri Soci pubblici di tale Società, pur tentando la via dell'evidenza pubblica, non hanno ricevuto alcuna manifestazione di interesse alla vendita della propria quota. Nonostante sia pervenuta in data 7 gennaio 2019 proposta irrevocabile di acquisto della quota di partecipazione in oggetto da parte delle Società Hotel alla Salute Srl, il Comune non è riuscito a perfezionare la vendita a seguito di pignoramento immobiliare da parte della Banca Bnl SpA nei confronti del Comune di Induno Olona, ed esattamente sull'immobile denominato Villa Porro Pirelli, e della relativa procedura esecutiva di vendita iscritta al ruolo RGR 23/2017 presso il Tribunale Di Varese.

In considerazione dei rischi legati alla possibilità che l'attuale Concessione dell'immobile in questione a favore di Accademia Nazionale degli Studi Superiori Srl possa essere revocata, ha indotto il proponente a sospendere l'acquisto della quota in capo al Comune di Induno Olona. Riguardo la procedura esecutiva, la stessa non si è ancora conclusa. E' stato pubblicato il relativo Bando ufficiale di Gara, tramite "Avviso di Vendita senza Incanto" con data prefissata per la vendita il giorno 13/01/2022 alle ore 15:00 avanti il Notaio dott. P. Garancini.

Il 13 gennaio 2022, a seguito di asta andata deserta, il giudice assegnava ad Edumaax Srl (società cessionaria del contratto di finanziamento originario) i cespiti immobiliari oggetto di pignoramento.

Il nuovo giudice assegnatario, nominato in data 6 luglio 2022, dovrà decidere in merito all'assegnazione definitiva del compendio a Edumaax Srl. Ad oggi l'udienza non è stata ancora fissata.

Riguardo alla società Accademia, in considerazione dello stato attuale di prolungata inattività, nel corso del 2022 sono stati avviati contatti con la Camera di Commercio di Varese per procedere alla cancellazione ex lege della Società dal Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 co. 9 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dell'art. 2490 c.c..

In data 11 luglio 2022 la Camera di Commercio di Varese comunicava alla società l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese e in data 11 ottobre 2022 la stessa informava della cancellazione della società dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 20, comma 9 d.lgs. 19/08/2016 n. 175.

2. ALFA S.r.l.

Procedura di mantenimento (senza interventi):

In relazione ad Alfa S.r.l. si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing costituita per la gestione d'ambito servizio idrico integrato della Provincia di Varese.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza dal Piano d'Ambito ed in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2020 e l'anno 2021 che seppur contraddistinto dalla difficoltà relative alla pandemia da Covid-19 è stato caratterizzato da una forte crescita derivata dell'attività di incorporazione per "Fusione" di n. 6 (sei) società al fine di stabilizzare ed ottimizzare la gestione dell'intero Ciclo di Attività del Servizio Idrico erogato nella competenza dell'ATO.

In considerazione degli elementi espressi in precedenza, tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta senza azioni di razionalizzazione, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente Socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

RITENUTO infine:

- che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'Amministrazione Comunale, è emerso che, il Comune di Induno Olona sta proseguendo nel percorso di Razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015, seguito con la Revisione Straordinaria delle Società Partecipate e continuata con il Piano Ordinario annuale ex art. 20 TUSPP;
- che le predette azioni di razionalizzazione sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dall'Ente;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile settore interessato e di regolarità contabile dal Responsabile settore economico/finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i., del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

PER propria competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;

Visto l'esito dell'espressa votazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Ferrazzi; Riva; Gorone) e nessun astenuto, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Induno Olona alla data del 31/12/2021 e contestualmente, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti misure di razionalizzazione:
 - **Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.:** procedura estinzione della partecipazione mediante cancellazione della Società ai sensi dell'art. 20, co. 9 TUSPP ed art. 2490 c.c.;
 - **ALFA S.p.A.:** procedura di mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
2. di continuare a porre in atto tutte le azioni di controllo societario, da parte dell'Ente Socio sulle suddette Società, opportune e di legge, per garantire una gestione dei Servizi improntata alla economicità e alla qualità dei Servizi stessi durante il prossimo esercizio;
3. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e altresì a tutte le Società partecipate dall'Ente;
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Successivamente di dichiarare, con voti n. 10 favorevoli , n. 3 voti contrari (Ferrazzi; Riva; Gorone) e nessun astenuto, palesemente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del predetto d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA